



Banca Popolare di Milano

Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche dell'art. 41 dello Statuto sociale

La presente Relazione è volta a illustrare e motivare la proposta del Consiglio di Amministrazione – indicata al punto 3 dell'ordine del giorno dell'odierna riunione consiliare – di modificare, ai sensi dell'art. 2365, co. 2, cod. civ., l'art. 41 dello Statuto sociale, adottando le conseguenti delibere.

Come noto, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sulla tutela del Risparmio) e il successivo Decreto Legislativo di attuazione della stessa (D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303) - prevedendo, fra l'altro, norme relative alla nomina e alla composizione degli organi di amministrazione e controllo di società quotate - hanno introdotto o modificato le disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza, di seguito anche "TUF"), stabilendo l'obbligo di uniformare lo Statuto all'indicata normativa entro il 30 giugno 2007.

In ottemperanza alle citate disposizioni, la Banca - con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 21 aprile scorso - ha provveduto ad adeguare lo Statuto sociale alle norme contenute nella L. 262/2005 e nel D.Lgs. 303/2006, rimandando a un momento successivo gli eventuali ulteriori interventi di adeguamento obbligatorio del testo statutario alla normativa secondaria allora non ancora emessa da parte della Consob.

Successivamente, con le Delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007 (pubblicate rispettivamente in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio e il 12 giugno uu.ss.), la Consob ha emesso la normativa secondaria attuativa delle disposizioni introdotte dai citati provvedimenti legislativi.

Ciò precisato, il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto al riesame dello Statuto sociale alla luce delle novità regolamentari introdotte dalle citate delibere Consob.

Tale analisi ha evidenziato la necessità di talune rimodulazioni dell'articolato statutario. In particolare risulta necessaria la modifica dell'art. 41, co. 12 dello Statuto sociale, per incompatibilità dello stesso con la sopravvenuta normativa.

Come noto, l'art. 148, co. 2, TUF (come da ultimo modificato dal D.lgs. 303/2006) dispone, fra l'altro, che *“la Consob stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza [...]”*. Sotto tale profilo, la Consob ha proceduto alla definizione dei principi *“ritenuti più idonei a regolare la procedura d'elezione dei membri dell'organo di controllo nel senso più favorevole possibile alla nomina effettiva di un sindaco di minoranza”* (cfr. *“Relazione Illustrativa Consob alle delibere 15915/07 e 15960/07”*). A tal fine è stato introdotto nel Regolamento Emittenti il divieto di inserire, negli Statuti sociali, clausole che vincolino la nomina dei Sindaci al raggiungimento di una soglia minima di voti. In merito all'elezione del Collegio Sindacale, infatti, l'art. 144-*sexies*, RE - introdotto *ex novo* dalla Consob con la citata delibera 15915/07 – espressamente prevede, fra l'altro, che *“gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero di voti che le liste devono conseguire”*.

Con riferimento a quanto dispone in argomento lo Statuto Bipiemme (cfr. art. 41, co. 12, Statuto), si rende pertanto necessaria l'abrogazione della previsione statutaria che fissa una quota minima di voti (*“almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea”*) per partecipare alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Quanto alle modalità attraverso cui poter adottare tali modificazioni statutarie, l'art. 36, co. 1, dello Statuto Bipiemme – così come modificato dalla delibera assembleare del 21 aprile u.s., iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, previa autorizzazione della Banca d'Italia, lo scorso 4 giugno – prevede che

“il Consiglio di Amministrazione può altresì adottare, ai sensi dell’art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative”, previsione in cui rientra pienamente la proposte di modifica in esame.

In base alle motivazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione della Banca - subordinatamente alle prescritte autorizzazioni di legge, e in particolare a quanto previsto dall’Allegato 1 del Provvedimento della Banca d’Italia n. 311041 del 23.03.2007 - intende modificare il dettato statutario adottando il seguente testo:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 41</p> <p>L’Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale; alla minoranza è riservata l’elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all’Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima</p>	<p>Articolo 41</p> <p>L’Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale; alla minoranza è riservata l’elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all’Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima</p>

<p>della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.</p> <p>A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.</p> <p>Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e collegati regolamenti attuativi.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.</p> <p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior</p>	<p>della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.</p> <p>A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.</p> <p>Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e collegati regolamenti attuativi.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue.</p> <p>Dalla lista che ha ottenuto il maggior</p>
--	--

numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente.

Non sono prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano ottenuto almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea; nel caso in cui una sola lista abbia raggiunto tale limite, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti; nel caso in cui due sole liste abbiano raggiunto tale limite, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza sono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, tra più supplenti della medesima lista, il più anziano di età.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente

numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente.

~~Non sono prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano ottenuto almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea;~~ n Nel caso in cui **sia presentata** una sola lista ~~abbia raggiunto tale limite~~, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti; nel caso in cui **siano presentate** due sole liste ~~abbiano raggiunto tale limite~~, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza sono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, tra più supplenti della medesima lista, il più anziano di età.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente

del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta dal membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal supplente più anziano di età tratto dalla medesima lista; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; risultano eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi quattro candidati; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il

del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta dal membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal supplente più anziano di età tratto dalla medesima lista; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; risultano eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi quattro candidati; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il

Sindaco effettivo più anziani di età. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i candidati presentati in Assemblea.	Sindaco effettivo più anziani di età. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i candidati presentati in Assemblea.
--	--

Per analogia con la disciplina prevista dalla Consob in ordine agli obblighi regolamentari degli emittenti in occasione di delibere assembleari di modifica dello Statuto, si segnala che la modifica statutaria in oggetto non rientra in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso dei Soci.

Si propone quindi – per le ragioni sopra illustrate, visti l'art. 2365, co. 2, cod. civ. e l'art. 36, co. 1, Statuto, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni di legge – di deliberare:

- di approvare la nuova formulazione dell'art. 41, co. 12 dello Statuto sociale, nel testo sopra proposto;
- di delegare al Presidente e a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione e la prescritta pubblicità, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle modifiche statutarie deliberate, nonché per apportare al testo deliberato tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie a richiesta dell'Organo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 26 giugno 2007